



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia», depositata il 4 luglio 2017²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 2018³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 4 luglio 2017 «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia» è valida e sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3 e 4

Assegni familiari, assicurazione per la maternità e la paternità

³ La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità e un'assicurazione per la paternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

⁴ La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari, all'assicurazione per la maternità e all'assicurazione per la paternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

1 RS 101
2 FF 2017 4735
3 FF 2018 3137

Art. 197 n. 12⁴

Disposizione transitoria dell'art. 116 cpv. 3 e 4 (Assicurazione per la paternità)

¹ Nel Codice delle obbligazioni⁵ è previsto il diritto a un congedo di paternità di almeno quattro settimane. L'indennità di paternità è disciplinata nella legge del 25 settembre 1952⁶ sulle indennità di perdita di guadagno in modo analogo all'indennità di maternità.

² Se entro tre anni dall'accettazione della modifica dell'articolo 116 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione di esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione mediante ordinanza.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

⁵ RS 220

⁶ RS 834.1